

# **TI\_GERICHTE 11.2019.113 vom 22. Oktober 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-10-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2019.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.113)

FR: TI\_GERICHTE 11.2019.113 du 22 octobre 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2019.113 del 22 ottobre 2019

## **Regeste**

Divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari. Motivazione dell'appello

## **Erwägungen**

### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'adozione del decreto cautelare è stata preceduta dal contraddittorio (sopra, lett. B) e l'esercizio di un diritto di visita non è una questione patrimoniale (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla decisione del Pretore aggiunto, essa è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 30 settembre 2019. Presentato l'8 ottobre successivo, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

### **E. 2**

Litigiose rimangono in appello le modalità di svolgimento (consegna e riconsegna) delle relazioni personali per il tramite del \_\_\_\_\_. Al riguardo il Pretore aggiunto ha rilevato che un intervento cautelare è necessario nella fattispecie per salvaguardare il diritto di visita paterno e smorzare tempestivamente una conflittualità che rischia di compromettere il bene di L\_\_\_\_\_. Seppure la curatrice educativa non metta in discussione le capacità genitoriali delle parti, il benessere della figlia impone per il primo giudice che siano garantite regolarità e puntualità nello svolgimento degli incontri. Le “frizioni” tra i genitori riscontrate all'udienza del 16 settembre 2019 rendono auspicabile inoltre il passaggio di L\_\_\_\_\_ “in un luogo neutro”, in cui non vi sia contatto diretto tra le parti né si verificano situazioni potenzialmente negative per la bambina. Onde la necessità di un'attivazione del \_\_\_\_\_ che incide solo marginalmente sulle modalità di esercizio dei diritti di visita, lasciando intatta la loro sostanza.

### **E. 3**

Dal profilo formale l'appellante si duole di una violazione del diritto di essere sentito per avere il Pretore aggiunto accluso alla decisione impugnata il rapporto della curatrice educativa senza concedergli prima la possibilità di prendere posizione al proposito e chiedere l'assunzione di altre prove. Da ciò egli desume l'annullabilità della decisione. Nel merito, invece, l'appellante reputa ingiustificata e sproporzionata la decisione del primo giudice di subordinare l'esercizio del diritto di visita alla consegna e riconsegna della figlia presso il \_\_\_\_\_ per via di un singolo episodio – accaduto il 18 agosto 2019 e per il quale egli si è già scusato – in cui non ha rispettato l'assetto stabilito. Dallo stesso rapporto della curatrice educativa – egli soggiunge – non si evincono d'altronde “motivi gravi” che giustificano una misura siffatta che rischia di “scombussolare” le abitudini della minore. Ricorda come egli abbia dato sempre prova di affidabilità, occupandosi in passato di L\_\_\_\_\_ finanche per un mese e mezzo per permettere alla madre di seguire una

formazione. Il convenuto contesta infine l'orario di riconsegna della figlia la domenica sera alle 17.30 che non gli sarebbe possibile rispettare giacché, come la moglie sa, egli “gioca a calcio”. Anche per questo motivo, l'appellante chiede di annullare il decreto in rassegna.

#### **E. 4**

Il problema è che la decisione impugnata poggia su una doppia motivazione. Per un verso il Pretore aggiunto accenna alla necessità, rilevata dalla curatrice educativa, di garantire regolarità e puntualità nella consegna e riconsegna della figlia ai genitori in occasione dei diritti di visita. Per l'altro verso egli ritiene opportuno in ragione delle tensioni da lui medesimo riscontrate all'udienza del 16 settembre 2019 di organizzare il passaggio della figlia per il tramite del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 138 III 735 consid. 3.4 con rinvio, 138 I 100 consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.89 del

#### **E. 7**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 500. – sono poste a carico dell'appellante. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il giudice presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.